

Titolo dell'intervento:

Mediazione civile e competitività delle imprese italiane

Richiesta al legislatore l'introduzione sperimentale della mediazione "obbligatoria" per le imprese

Chi esercita libere professioni che pongono a costante contatto con le imprese e con l'economia reale riscontra quotidianamente le criticità delle imprese del tessuto imprenditoriale italiano.

Importanti volumi in termini di PIL sono generati da micro-imprese costituite dal titolare e da membri del nucleo familiare e da piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a quindici.

Si tratta di aziende il cui capitale messo a disposizione dell'impresa è costituito da conferimenti personali e familiari dell'imprenditore, utili non distribuiti e accesso al credito.

La recessione porta, fra l'altro, al ridimensionamento dei piani economici, alla riduzione della propensione al rischio dell'imprenditore e ad una maggiore prudenza da parte degli operatori finanziari nel concedere linee di credito o finanziamenti alle imprese.

Ne consegue una generale minor liquidità a disposizione dell'economia reale, minori investimenti, minore produzione, minori opportunità occupazionali.

Questa generale fotografia della situazione economica attuale deve confrontarsi con variabili di difficile previsione nell'ambito dei business plan delle aziende italiane o delle aziende estere che devono decidere se "fare impresa" nel nostro territorio, fra cui:

1. imprevedibilità del carico fiscale definibile diretto (imposte e tasse) ed indiretto (aumenti della base imponibile di imposte e tasse per effetto di limiti nella deducibilità dei costi)
2. complessa gestione del personale e dei rapporti con le risorse umane stabili e temporanee, autonome, subordinate o parasubordinate in funzione dell'effettiva e reale "causa del contratto"
3. incertezza dei tempi e dei costi di gestione dei "conflitti" aziendali rientranti nelle varie aree di contenzioso della giustizia civile

Il **primo punto** riguarda il rapporto con il fisco e con gli enti locali, reso complesso da varie circostanze:

- ❑ l'interpretazione e l'applicazione pratica delle norme e dei principi fiscali
- ❑ l'emanazione di norme che introducono ineducibilità di un costo d'impresa prima deducibile e considerato tale nei piani economici e di investimento pluriennali
- ❑ la contestazione dell'inerenza dei costi d'impresa da parte dell'Amministrazione Finanziaria

- ❑ l'applicazione degli studi di settore o dei parametri che genera "distanze" fra la situazione reale e la "verità fiscale"

Il **secondo punto** riguarda il rapporto con le risorse umane e quindi con il personale autonomo, subordinato o parasubordinato di cui l'imprenditore si serve per l'esercizio della propria attività economica, che sotto il profilo contrattuale genera controversie relative al concetto di "causa", ovvero di funzione economico/sociale della singola tipologia contrattuale rispetto alla fattispecie specifica del rapporto professionale o di lavoro.

Il **terzo punto** riguarda in modo più ampio il diritto di accesso alla "giustizia", ai tempi incompatibili con le esigenze dell'impresa e ai costi spesso insostenibili che portano alla rinuncia del diritto da parte dell'imprenditore (rinuncia di un credito, ad esempio).

Tuttavia le **controversie che vedono le imprese parte e protagonista appartengono alle più ampie aree di conflitto, che sono rimaste in buona parte al di fuori della "condizione di procedibilità" reintrodotta con il "decreto del fare"** o che sono, senza particolari ed apprezzabili risultati (secondo la percezione dell'imprenditore) disciplinati da altra normativa (ad esempio gli istituti della mediazione fiscale e tributaria o della mediazione nell'ambito del lavoro).

Fra le principali aree di contenzioso che interessano le imprese si considerino:

- ❑ gestione delle controversie fiscali / tributarie
- ❑ gestione del personale / lavoro
- ❑ gestione dei rapporti con clienti e fornitori: appalti, forniture, prestazione d'opera manuale od intellettuale
- ❑ gestione delle controversie in ambito societario
- ❑ gestione del recupero crediti
- ❑ gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti locali

Per le imprese la gestione del contenzioso rappresenta un costo in termini economici e in termini di opportunità: spese legali e giudiziarie e tempi dei processi civili incidono negativamente sui bilanci, la dispersione di tempo ed energie da parte dell'imprenditore impatta su efficienza e produttività.

Emerge evidentemente che l'imprenditore necessita di strumenti per la gestione delle controversie e dei contenziosi che siano compatibili con i tempi e con i costi dell'impresa.

L'attesa dell'esito definitivo di un giudizio che può giungere anche dopo diversi anni e tutti i costi legali, tecnici e giudiziali ad esso correlati, distrae l'imprenditore dal fare impresa e sottrae risorse da destinarsi agli investimenti, generando inefficienza e perdita di competitività.

Il ricorso alle clausole contrattuali di mediazione è sicuramente un valido strumento per le controversie che vedono come parte un'impresa; tuttavia pare **evidente come fra le materie soggette a condizione di procedibilità che dal 20 settembre 2013 comporteranno l'"obbligo" di fatto di esperire un tentativo di**

conciliazione” non vi siano le importanti aree di conflitto in cui le imprese spesso si trovano ad operare, sopra elencate.

Lo strumento per gestire le controversie aziendali, anche quando non rientrano nelle cosiddette “materie obbligatorie”, esiste ed è disciplinato dal “nuovo” D.Lgs 28/2010; resta tuttavia, per le numerose materie non obbligatorie, il problema di ottenere la partecipazione delle parti, di ottenere un concreto sistema “sanzionatorio” che disincentivi la mancata partecipazione al procedimento anche quando per norma o per contratto non sia obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione innanzi al mediatore.

Altra importante criticità è rappresentata dalla mediazione tributaria, da un lato per la mancanza del terzo imparziale quando viene amministrata innanzi all’Agenzia delle Entrate (in cui il mediatore è un funzionario dell’Agenzia con specifiche funzioni finalizzate alla mediazione e non può certo definirsi soggetto “terzo” rispetto alle parti), dall’altro dalla concreta difficoltà da parte degli enti destinatari dei tributi ad addivenire ad un accordo che possa definirsi “conveniente” (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) sia per l’ente che per il contribuente, senza rischiare di generare un danno erariale od altro comportamento illecito.

La condizione di procedibilità è stata introdotta, come noto, per materie, e ciò rappresenta senza dubbio un passo importante verso l’evoluzione dello strumento della mediazione fra cittadini ed imprese.

Per poter apportare alle imprese un concreto contributo che possa rappresentare un’importante leva di crescita e di sviluppo rispetto alla condizione attuale di ciascuna, si renderebbe necessaria una rivisitazione dell’istituto della mediazione fiscale e tributaria e **l’introduzione della condizione di procedibilità, eventualmente temporanea e sperimentale, di tipo soggettivo** da affiancare alla condizione di procedibilità per materia, che **preveda l’obbligo della mediazione in tutte le controversie che vedono come parte un’impresa.**

Uno specifico approfondimento scientifico di tale argomento e di come le imprese possano recepire con favore ed ottimismo un’eventuale previsione normativa che le induca a gestire in via stragiudiziale le controversie sorte nell’ambito della propria attività economica è stato effettuato recentemente da parte dell’Osservatorio istituito dal Forum Nazionale dei Mediatori nella persona del dott. Ivan Giordano confrontatosi fra gli altri con i vertici dell’Associazione Nazionale Tributaristi LAPET e in particolare con il Presidente dott. Roberto Falcone.

I tributaristi, come tutti i professionisti in contatto con le imprese, sono fra i primi percettori degli elementi di criticità e di difficoltà che riguardano le imprese.

Ne emerge la concreta necessità di un provvedimento ad hoc dedicato ai titolari di partita IVA (professionisti ed imprese) che preveda in via sperimentale un periodo di “obbligatorietà” di effettuare un tentativo di conciliazione tramite l’istituto della mediazione civile per tutte le controversie civili e commerciali nei casi in cui una parte è titolare di partita IVA, fatti salvi gli altri istituti di mediazione e conciliazione già previsti per specifica normativa. Il tutto con un sistema di crediti d’imposta dedicato, sicuramente apprezzabile dalle imprese, che preveda facili modalità di compensazione fiscale. Questa, secondo il dott. Roberto Falcone e il dott. Ivan Giordano, potrebbe rappresentare un’importante leva di rilancio dell’efficienza delle imprese del nostro territorio, soffocate dalla difficile gestione delle controversie e dalla scarsa liquidità derivante dalle criticità nel recupero dei crediti, facilmente **concretizzabile con una proposta emendativa al testo del “decreto del fare bis” in corso di discussione parlamentare.**

Relatore: Dott. Prof. Ivan Giordano

Giurista dell'economia e dell'impresa - Tributarista - Esperto Contabile

Responsabile dell'Organismo di Mediazione ICAF – Istituto di Conciliazione e Alta Formazione di Milano

Direttore Scientifico dell'ente di formazione ICAF - Istituto di Conciliazione e Alta Formazione di Milano

Mediatore civile con oltre 250 procedimenti di mediazione gestiti e formatore mediatori

Presidente di AssoConciliazione

Coordinatore per la Regione Lombardia del Forum Nazionale dei Mediatori

Responsabile dell'Osservatorio di Mediazione Tributaria del Forum Nazionale dei Mediatori

Via Copernico n.30 – 20125 – Milano

Tel.02.67.07.18.77 - Mobile 333.86.59.993

info@ivangiordano.it - direzione@istitutoicaf.it